

**DECRETO INTERMINISTERIALE 17 aprile 2001  
(GU n. 114 del 18-5-2001)**

**Attuazione dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e  
della programmazione economica**

Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;

Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.335;

Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:

- busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravita' dell'usura; avuto riguardo

all'attivita' svolta dal lavoratore, trale cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;  
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorita' competente.

2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.

3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.

4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.

5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente.

6. La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni.

#### Art. 2.

1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso art. 78.

#### Art. 3.

1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

Il presente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 aprile 2001

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
SALVI

p. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,  
registro n. 1, foglio n. 327